



GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Montecchio Emilia dr. avv. Alfredo Carbognani alla pubblica udienza del 19/05/10 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n. xx/10 contro

xxxx nato a x (Marocco) il xx res. a s.d.f. in Italia difeso dall'avv.
E. xxx - contumace

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 10 bis D. Lgs. 286/98 introdotto con L. 94/09: l'indagato si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al citato decreto legislativo e successive modificazioni in particolare senza essere munito del prescritto permesso di soggiorno.

In Sant'Ilario D'Enza E. xx.

Con l'intervento del P.M. nella persona della dott.ssa Arnone. All'udienza dibattimentale del 19.5.10, acquisita la relazione di servizio per evitare di chiamare la PG a conferma della stessa, il P.M. ha chiesto la condanna a 5.000,00 euro di ammenda. Il difensore dell'imputato ha chiesto l'assoluzione.

Sent. nr x/10

Nr.rg x/10 G.d.P

**Nr.rg x/09 mod 21
bis**

Data del deposito

**Divenuta
irrevocabile**

il.....

Nr. reg.esec

**Nr.Camp.
pen.**

Redatta scheda

Il.....

Comunicata ex art.

15 disp.Reg.

Il

Comunicata ex art.

27 disp. Reg.

Il

MOTIVAZIONE

Con comunicazione di notizia di reato ex art. 20 bis L. 28.08.2000 n. 274 introdotto dall'art. 1 della L. 94 del 15.7.09 e contestuale richiesta di autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio innanzi il Giudice di Pace, si è proceduto nei confronti dell'imputato stesso chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 10 bis del D. L.vo 286/98 introdotto dalla citata L. 94/09. L'imputato non si è presentato al dibattimento alla udienza dibattimentale e ne è stata dichiarata la contumacia. Aperto il dibattimento ed offerto il termine a difesa di rito, acquisiti gli atti di causa, in particolare effettuata altresì, su accordo delle parti, l'acquisizione agli atti anche dell'annotazione di servizio, il PM ha chiesto la condanna dell'imputato al minimo della pena con le attenuanti generiche. La difesa ha chiesto l'assoluzione ed in subordine il minimo della pena con le "generiche".

Preso atto della situazione dell'imputato, innegabilmente responsabile del reato ascrittogli, come risulta senza dubbio dalla acquisita relazione di servizio, senza necessità di conferma testimoniale della stessa da parte degli Agenti di P.G., il giudice procede alla condanna dell'imputato medesimo. L'art. 10 bis D. L.vo 286/09 per il relativo reato contravvenzionale, del quale sussistono sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo, prevede l'ammenda da 5.000,00 a 10.000,00 euro. Non è invece prevista alcuna pena detentiva.

Invero l'art. 62 bis del D. L.vo 274/2000, introdotto con la L. L. 94/09 cit., recita che "nei casi previsti dalla legge" il giudice "applica la pena sostitutiva di cui all'art. 16 del testo unico di cui al D. L.vo 286/98".

Taluno ha ipotizzato che, essendo detta pena fissata attraverso il termine letterale "applica", la stessa sarebbe obbligatoria per il giudice e non facoltativa, come è invece nell'art. 16 cit. del D. L.vo 286/98 che in sostituzione od alternativa alla condanna alla detenzione, derivante da reati non colposi, recita che il giudice "può" sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Il che potrebbe far pensare – come ci risulta abbia fatto qualche giudice di pace di altra sede – che nel presente caso la pena sostitutiva dell'espulsione sia, appunto, un vincolo per il giudice e non una mera facoltà.

Senonché, a parte la differenza letterale, che non può comportare da sola tale categorica differenza di disciplina, resta il fatto che per il reato è prevista una pena principale pecuniaria (ammenda) e la pena sostituiva dell'espulsione.

E nel regime penale dei reati di competenza del giudice di pace è frequente – più in teoria che in pratica, per le ovvie difficoltà di esecuzione delle diverse modalità di irrogazione della pena - il ricorso a tali pene sostitutive, previste e regolate dagli articoli 53 e 54 del D. L.vo 274/2000.

Nel primo caso si applica la permanenza domiciliare, in luogo della pena pecuniaria, mentre nel secondo caso, solo su richiesta dell'imputato, si può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità. Ma come detto, per la difficoltà di controllo della permanenza domiciliare, per reati pur sempre lievi quali quelli di competenza del giudice di pace, nonché per la difficoltà – se non impossibilità – di trovare enti disponibili ad accogliere il condannato per l'assolvimento dei lavori di pubblica utilità, tali pene sostitutive sono rimaste più che altro sulla carta.

In ogni caso trattasi di pene alternative che, in entrambi i casi, il giudice può e non già deve applicare.

Altrettanto nel caso in esame (articolo 62 bis cit.), a parte – ripetesi – la non decisiva descritta dizione letterale, resta il fatto che trattasi certamente di pena sostitutiva, che per sé e come tale non può essere ritenuta da applicarsi obbligatoriamente per il giudice. Ciò del resto sarebbe non legittimo; e non avrebbe nemmeno senso porre una pena principale per poi fissare una pena sostitutiva non già facoltativa e discrezionale bensì addirittura paradossalmente obbligatoria.

Se così avesse voluto, in tal caso, il legislatore avrebbe fissato come pena del reato direttamente l'espulsione e non già una sanzione pecuniaria, pur ingente.

Da ultimo si osserva ancora che la locuzione “nei casi previsti dalla legge” resta apparentemente senza riferimenti – almeno espliciti – quasi che il legislatore avesse voluto riservarsi la possibilità, avendone l'intenzione, di far seguito a tale norma generale con altre norme di attuazione con indicazione dei casi (previsti da altra emananda legge) in cui sarebbe poi stata consigliabile l'espulsione in luogo dell'ammenda.

Ma ciò non è stato e il giudicante non rintraccia nell'ordinamento norme, nemmeno da applicarsi in via di analogia, per stabilire in quali casi la sanzione sostitutiva sarebbe da applicare.

Spesso poi in concreto – se non sempre – si rintracciano casi di imputati già soggetti ad ordine di espulsione amministrativa del Questore, sovente datata ma non ancora attuata, probabilmente per difficoltà di esecuzione della stessa, difficoltà che sussisterebbero anche per la – quindi non utile – espulsione conseguente a condanna penale. Per tali ragioni la pena da comminare non può essere che quella pecuniaria. Concesse le attenuanti generiche per l'assenza di precedenti a carico dell'imputato, partendo dalla pena base prossima al minimo di 6.000,00 euro si giunge con la relativa riduzione alla pena di 4.000,00 da comminare all'imputato. Le spese processuali vengono fissate in euro 24,00-.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara l'imputato xx colpevole del reato di cui all'art. 10 bis del D. L.gs 286/98 ascrittogli e, per l'effetto, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 4.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali €24,00

Montecchio Emilia, 19.05.2010 IL GIUDICE DI PACE (avv. Alfredo Carbognani)